CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

dell'Artigianato della

ALIMENTAZIONE E PANIFICAZIONE

Milano, lì 23 giugno 2025

Tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA

rappresentata dal Presidente regionale Eugenio Massetti, assistito dal Segretario regionale Carlo Piccinato, dal Responsabile regionale politiche del lavoro e formazione Mario Martinelli e dai Presidenti regionali Massimo Rivoltini categoria Dolciari e Ruggero Guagni categoria Panificatori

CNA LOMBARDIA

rappresentata dal Presidente regionale Giovanni Bozzini, assistito dal Segretario regionale Stefano Binda e dal Responsabile relazioni sindacali Maurizio Negrini

CLAAI LOMBARDIA

rappresentata dal Segretario Generale Marco Accornero, assistito dal Responsabile sindacale Giuseppe Lazzeroni

CASARTIGIANI LOMBARDIA

rappresentata dal Segretario Generale Mauro Sangalli, assistito dal Responsabile politiche del lavoro Antonio Orlandi

e

FLAI CGIL LOMBARDIA

rappresentata dal Segretario generale regionale Alberto Semeraro

FAI CISL LOMBARDIA


rappresentata dal Segretario generale regionale Daniele Cavalleri

UILA UIL LOMBARDIA

rappresentata dal Segretario generale regionale Alberto Donferri

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica ai lavoratori delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Lombardia dei medesimi settori previsti dalla parte prima del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro area Alimentazione-Panificazione, sottoscritto da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani, Cgil, Cisl, Uil.



Articolo 2 - ORARIO ORDINARIO DI LAVORO

2.1 La durata massima dell'orario ordinario di lavoro è di 40 ore la settimana, distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.

Articolo 3 - DIFFERENTE MODULAZIONE ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE

3.1 A livello aziendale la durata massima dell'orario ordinario di lavoro può essere computata anche come media in un periodo di 6 mesi e possono essere definite diverse distribuzioni dell'orario ordinario di lavoro settimanale, previa informativa alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante sindacale di bacino).

Articolo 4 - REGIME DI FLESSIBILITA'

- 4.1 Per fare fronte a improvvise e/o non preventivabili variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, anche dovuti a flussi turistici, in alternativa ai regimi previsti dagli articoli 25 e 25 bis del CCNL, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con superamento dell'orario ordinario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un periodo massimo di 6 mesi.
- 4.2 Di tali regimi di orario e della presumibile durata è data preventiva informazione alle lavoratrici e ai lavoratori interessati e alla rappresentanza sindacale (RSA/RSU ove costituite o al Rappresentante Sindacale di bacino).
- 4.3 A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'azienda corrisponderà al lavoratore, di norma entro un periodo di 6 mesi, ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riposi compensativi.
- 4.4 I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione.
- 4.5 Le ore di superamento e quelle di corrispondente riduzione confluiranno in un conto ore individuale.
- Al termine del periodo definito, per le eventuali ore in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidarsi entro il mese successivo.
- 4.6 Tali regimi di orario potranno estendersi a giornate domenicali-per un numero massimo di 15 giornate in un periodo massimo di 6 mesi, retribuite con maggiorazione del:
- del 25%;
- -del 35% per il personale impiegato nella produzione, confezionamento, distribuzione e vendita di pane.
- 4.7 Il riposo compensativo, inderogabile per norma, sarà fruito nella settimana successiva a quella della prestazione domenicale.
- 4.8 Le maggiorazioni di cui ai punti 4.5 e 4.6 del presente articolo non sono cumulabili con quanto previsto dagli articoli 24, 24bis, 25 e 25bis del CCNL.
- 4.9 L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Articolo 5 - ALTRI REGIMI DI ORARIO - BANCA ORE

5.1 Per fare fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale previsto dalla contrattazione nazionale a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto regionale, sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra il datore di lavoro e il dipendente (allegato 1).

5.2 Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili nel mese le ore eccedenti saranno accantonate nel conto individuale denominato banca ore, comprensivo dei permessi retribuiti, delle ex-festività, delle ore supplementari, dello straordinario. La Banca potrà prevedere anche la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti purchè tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore.

B

H



- 5.3 Su richiesta del datore di lavoro, per situazioni di crisi o riduzioni impreviste di ordini, allo scopo di contenere l'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e mantenere i livelli occupazionali si potrà usare sino ad un massimo del 50% delle ore accantonate.
- 5.4 Le restanti ore potranno essere utilizzate, previo accordo, da parte dei lavoratori, individualmente anche a ora singola, anche con possibilità di allungamento dei periodi feriali.
- 5.5 Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per quattro mesi, anche non continuativi, nell'arco di dodici mesi. L'azienda potrà procedere ad un ulteriore estensione temporale fino a 12 mesi delle compensazioni di orario.
- 5.6 Trascorso il periodo dei primi dodici mesi al lavoratore sarà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo deve essere calcolato sulla base della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
- 5.7 In tal caso l'impresa dovrà comunicare ai lavoratori quanto previsto dall'allegato 2 e dovrà inviare specifica comunicazione (allegato 3) ad Elba. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione ad Elba.
- 5.8 Elba fornirà alle parti, per il tramite dell'Osservatorio regionale, un elaborato statistico contenente l'andamento delle richieste che diverrà oggetto di confronto congiunto.
- 5.9 La comunicazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà riportare la ragione sociale dell'impresa, l'attività svolta, il numero di dipendenti complessivi in forza alla data di invio, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.

Articolo 6 - MALATTIA

- 6.1 Dal 1 luglio ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto dall'art. 46 del CCNL vigente, durante i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza), per i casi in cui non è prevista l'integrazione economica a carico del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione.
- 6.2 Nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio 31 dicembre) il trattamento economico, a carico del datore di lavoro, di cui al comma precedente è corrisposto al 100% per i primi tre eventi di malattia, mentre cesserà di essere corrisposto a partire dal quarto evento.
- 6.3 In sede di rinnovo del presente contratto le parti si impegnano a valutare gli impatti e conseguenze del presente istituto.

Articolo 7 - SMART WORKING

- 7.1 Le parti sottoscriveranno un accordo quadro regionale sul lavoro agile a latere della presente intesa per definire l'uso e la gestione del lavoro agile nelle imprese artigiane secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal protocollo interconfederale del 21 dicembre 2021.
- 7.2 Come definito dalla normativa in oggetto sarà obbligatorio sottoscrivere accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore lavoratrici che intende accedere al lavoro agile

Articolo 8 - VIOLENZA, MOLESTIE E DISCRIMINAZIONE DI GENERE

- 8.1 Le parti si impegnano a promuovere e diffondere, all'interno dei contesti organizzativi e aziendali, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri quale molestia o violenza nei luoghi di lavoro, come previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 2019.
- 8.2 Il luogo di lavoro deve divenire sempre più luogo di solidarietà, di consapevolezza e di avanzamento culturale avverso la discriminazione di genere e ogni violenza sessista, psicologica e fisica.
- 8.3 Le parti si impegnano a:

-sensibilizzare le aziende affinché anche la materia del contrasto alla violenza, alle discriminazione e molestie sia esaminata come rischio specifico nell'ambito della valutazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.81/2008;

A

3



-promuovere azioni formative e informative sul tema, anche coinvolgendo gli attori della sicurezza presenti;

Articolo 9 - ASSEMBLEA

9.1 Fermo restando il diritto all'assemblea sancito dall'articolo 8 del CCNL vigente, le parti convengono che due ore delle 10 annue previste saranno prioritariamente dedicate alla promozione del sistema bilaterale Lombardo.

Articolo 10 - INCREMENTO ECONOMICO REGIONALE

10.1 L'istituto denominato "Incremento economico regionale", previsto dai CCRL 21 febbraio 1996, 7 febbraio 2001, 19 dicembre 2013, è erogato sino al 31 ottobre 2025.

Articolo 11 - ELEMENTO REGIONALE LOMBARDIA


11.1 Dal 1 novembre 2025:

- -l'istituto denominato "Incremento economico regionale", di cui al precedente articolo 10 cessa di essere erogato;
- -i relativi importi pari a

	Livello	Importo
	1S	46,74
	1	38,73
	2	33,31
	3A	29,95
ALIMENTAZIONE ARTIGIANI	3	26,34
	4	24,79
	5	22,21
	6	19,37
	App 5	11,1

	Livello	Importo
	A1S	12,39
	A1	9,81
	A2	8,26
ALIMENTAZIONE PANIFICATORI	А3	8,26
	A4	7,23
	B1	12,91
	B2	9,30
	B3S	9,00
	В3	8,26
	B4	7,23
	App A3	4,13
	Арр ВЗ	4,13

3 3 3 3



sono conglobati nel nuovo istituto denominato Elemento Regionale Lombardia che segue; -a tutti gli operai, impiegati, quadri é erogato l'Elemento Regionale Lombardia (E.R.L.) nelle misure mensili come da prospetto che segue:

		Dal 1 novembre 2025	Dal 1 luglio 2026	Dal 1 febbraio 2027
ALIMENTAZIONE ARTIGIANI	Livello	Importo	Importo	Importo
	15	68,28	79,06	89,83
	1	58,07	67,74	77,42
	2	51,02	59,87	68,73
	3A	46,45	54,70	62,95
	3	41,95	49,75	57,56
	4	39,76	47,25	54,73
	5	36,49	43,63	50,77
	6	32,73	39,41	46,09

		Dal 1 novembre 2025	Dal 1 luglio 2026	Dal 1 febbraio 2027
	Livello	Importo	Importo	Importo
	A1S	30,61	39,72	48,83
	A1	26,75	35,22	43,69
ALIMENTAZIONE PANIFICATORI	A2	24,13	32,06	39,99
	А3	22,79	30,05	37,32
	Α4	20,99	27,88	34,76
	B1	30,75	39,67	48,59
	B2	23,96	31,29	38,61
	B3S	23,26	30,40	37,53
	В3	22,06	28,96	35,86
	B4	20,32	26,86	33,40

11.2 Gli importi erogati a titolo di E.R.L. rappresentano retribuzione, su base mensile, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, TFR compreso.

11.3 Ai lavoratori assunti con rapporto di apprendistato gli importi di cui sopra sono riconosciuti applicando le percentuali di cui all'articolo 58 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 12 - WELFARE AZIENDALE CONTRATTUALE


12.1 Dal 1 gennaio 2025, annualmente le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n.917) per un valore pari a euro 28,00 per ciascun mese (di calendario) di servizio prestato in cui il lavoratore è stato in forza nell'anno presso l'impresa (computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni), da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

12.2 Per i lavoratori a tempo parziale, il cui orario di lavoro è pari o inferiore al 50% del normale orario di lavoro nel mese di maturazione, il valore spettante è di euro 14,00.

5

W

 \downarrow



- 12.3 In caso di rapporto di lavoro intermittente, gli strumenti di welfare sono resi disponibili con i seguenti valori:
- euro 28,00 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 50% delle ore lavorabili nel mese;
- euro 14,00 ai lavoratori che hanno lavorato almeno il 25% delle ore lavorabili nel mese;

mentre non sono dovuti ai lavoratori che hanno lavorato meno del 25% delle ore lavorabili nel mese.

- 12.4 I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e di ogni altro istituto contrattuale.
- 12.5 Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato.
- 12.6 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore perde il diritto agli strumenti di welfare non ancora maturati al momento di presentazione delle dimissioni o di comunicazione della risoluzione del rapporto. Gli strumenti di welfare maturati devono essere resi disponibili al lavoratore entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.
- 12.7 I periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata non danno diritto agli strumenti welfare di cui al presente articolo.
- 12.8 Gli strumenti di welfare sono resi disponibili da ciascuna azienda:
- -nel mese di novembre per i valori maturati nei mesi da maggio a ottobre;
- -nel mese di maggio per i valori maturati da novembre a aprile.

Limitatamente all'anno 2025 gli strumenti di welfare sono resi disponibili:

- -nel mese di agosto, per i valori maturati nei mesi da gennaio 2025 a maggio 2025;
- -nel mese di novembre per i valori maturati da giugno 2025 a ottobre 2025.
- 12.9 Limitatamente all'anno 2025 le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo o assunti successivamente a tale data.
- 12.10 Le parti si impegnano, in caso di modifica della normativa vigente, a incontrarsi per valutare impatto e conseguenze di tali modifiche normative, fermo restando il valore convenuto nel presente accordo.

Articolo 13 - DECORRENZA E DURATA

13.1 Fatte salve eventuali diverse previsioni convenute per i singoli istituti, il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 30 giugno 2029. Continuerà a produrre i suoi effetti fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Articolo 14 - QUOTA DI SERVIZIO

14.1 Viene istituita una quota di servizio a carico di tutte le lavoratrici e lavoratori non iscritti alle OO.SS firmatarie del presente Contratto collettivo regionale di lavoro pari ad euro 50,00 una tantum, che sarà trattenuta dal datore di lavoro con la mensilità del mese di settembre e versata sul conto corrente bancario appositamente designato dalle OO.SS. firmatarie. Ai dipendenti sarà distribuito un modulo per il diniego della trattenuta con la formula del silenzio/assenso.

Articolo 15 - DEPOSITO

15.1 Il presente accordo ed il relativo allegato saranno depositati a cura della Bilateralità artigiana lombarda in conformità alle disposizioni vigenti.



CONFARTIGIANATO IMPRESE/LOMBARDIA

FLAI CGIL LOMBARDIA

FLAI - CGYI

RECIONALE LOMBARDIA

VIA Palmandia, 22

20132-MILANO

FAI CISL LOMBARDIA

FAI CISL LOMBARDIA

VIO G. Vida, 10

20127 Milora

Cod. Fisc. 94580350158

ULA UIL LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA


COMUNICAZIONE PER UTILIZZO ORARIO

ai sensi Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'Artigianato area Alimentazione e Panificazione della Lombardia 23 giugno 2025

Il sottoscritto in qualità di titolare / legale rappreser		
in qualità di titolare / legale rappreser	ntante della ditta	
avente sede in		
indirizzo esercente attività di		
esercente attività di		
	con la presente comunic	a
	5	il and the discussion and annual
che applicherà dal previsto dall'art. 5 del Contratto Colle	attivo Pogionalo di Lavoro 23	il regime di orario così come
previsto dall'art. 5 dei Contratto Colle	ettivo Regionale di Lavoro 23 (giugiio 2023.
Voglia restituire copia della presente	debitamente controfirmata p	per ricevuta e accettazione
Data		
Data		
Firma titolare / legale rappresentante	e e timbro ditta	
	/	
II / La lavoratore / lavoratrice per ricevuta e accettazione		
per ricevuta e accettazione		
Data		
Firma		

What was a second of the secon

SB S



ACCORDO


ai sensi Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'Artigianato area Alimentazione e Panificazione della Lombardia 23 giugno 2025

Tra la ditta	avente sede in	in via	rappresentata
da	ed il signor/signor	a	visto l'art. 5 del
Contratto Collettivo F	Regionale di Lavoro area Alimen	tazione e Panificazione de	lla Lombardia 23 giugno 2025
	re dal al	il regime di orar	io ivi previsto con le seguenti
caratteristiche.			
	icata l'orario contrattuale di la		
A SECURITION OF THE PROPERTY O	di calendario. Nel caso in cui a		• Control • Cont
	uibili nel mese, la parte eccedent		conto ore individuale nel quale
	e ore di permessi retribuiti ed ex		
	azioni di crisi o riduzioni imprevis	ite di ordini l'azienda potra	a utilizzare tale monte ore fino
ad un massimo del 50		and the control of the	
	nno essere utilizzat51 individual		
con possibilità di allu CCNL.	ngamento dei periodi feriali o d	ei permessi straordinari d	i cui ali articolo 45 dei vigente
	mento non sia sufficiente per	far fronte alla riduzione	di orario si farà ricorso agli
	li previsti dalla normativa.	iai fronte ana frauzione	ui orano si lara neorso agri
	do le ore accantonate e non ut	ilizzate saranno liquidate	con la retribuzione in atto al
momento della liquid			
	alla comunicazione ad Elba con	trattualmente prevista.	
Data			
Il titolare / legale rap	presentante		
Il lavoratore			
ii iavoratore			

My 11

TB

9



ALLEGATO 3

Spett. Elba Viale Veneto 16/A 20124 Milano

Comunicazione ai sensi art. 5 Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'Artigianato area Comunicazione della Lombardia 23 giugno 2025

Il sottoscrittoin qualità di titolare / legale rappresentante della ditta avente sede in indirizzo esercente attività di con in forza n lavoratori dipendenti di cui operai impiegati apprendisti
comunica
-che intende applicare il regime orario di banca ore previsto dall' articolo 5 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro area Alimentazione e Panificazione della Lombardia 23 giugno 2025, coinvolgendo
n. operai n. impiegati n. apprendisti
-che ha stipulato apposito accordo scritto con i lavoratori coinvolti
Data
Firma titolare / legale rappresentante e timbro ditta

